

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio IV - Divisione 15[^]

Roma, 24 GEN. 2013

**DIRAMAZIONE GENERALE
A TUTTO IL PERSONALE**

Prot. n. 68/V.

OGGETTO: *Ulteriori comunicazioni e novità in materia pensionistica.*

Aggiornamento dello schema riepilogativo in materia previdenziale, coordinato con la nuova interpretazione data dall'I.N.P.S. con il messaggio n. 545 del 10.1.2013.

Per opportuna conoscenza e ad integrazione delle ultime due diramazioni generali emanate da questa Divisione (circolare Div. 15[^] prot. n. 1558/V del 21/12/2012 e circolare Div. 15[^] prot. n. 37/V del 16/1/2013), si informa tutto il personale delle ulteriori novità intervenute di recente in materia previdenziale.

1. Modifiche al numero verde del Contact center dell'I.N.P.S.

Con il messaggio n. 1109 del 18.1.2013, l'I.N.P.S. comunica che a decorrere del 21 gennaio 2013 sono state attivate nuove modalità di accesso al Contact Center integrato che prevedono:

- il numero **803.164 gratuito**, riservato all'utenza che chiama da **telefono fisso**, invece irraggiungibile alle chiamate provenienti da telefoni cellulari;
- il numero **06.164164** con tariffazione a carico dell'utenza chiamante e abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da **telefoni cellulari**.

La presente comunicazione, quindi, va ad integrare, solo per quanto concerne il canale di accesso al Contact Center integrato, la diramazione generale della Divisione 15[^] prot. n. 1558/V del 21.12.2012 avente ad oggetto le modalità di presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche.

2. Sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, in materia di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella parte in cui non esclude

l'applicazione della rivalsa pari al 2,5 per cento della base contributiva prevista dall'articolo 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, recante il testo unico delle norme sull'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto legge n. 185/2012 ha disposto l'abrogazione del suindicato articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, ha previsto la riliquidazione d'ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all'articolo 12, comma 10, del decreto abrogato, senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.

Tale decreto non è stato convertito, ma le disposizioni ivi contenute sono state inserite nella legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, commi da 98 a 101, della legge n. 24/12/2012 n. 228) e sono stati fatti salvi tutti gli atti prodotti ai sensi delle norme contenute nel decreto legge n. 185/2012.

Sulla base di queste modifiche normative, l'I.N.P.S., con messaggio n. 18296 del 2012, ha comunicato le prime istruzioni operative per la corretta applicazione delle norme regolanti il trattamento di fine servizio del dipendente pubblico.

In particolare, l'I.N.P.S. ha chiarito che, venendo meno il computo della prestazione su due quote (la seconda delle quali con modalità simili a quelle del calcolo del T.F.R. per le anzianità successive al 2010), i trattamenti di fine servizio devono essere determinati esclusivamente in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che individua quale base di calcolo la retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale) da riferire all'anzianità utile complessiva.

Inoltre, l'I.N.P.S. ha disposto che in attesa dell'adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, fino a nuove indicazioni da parte dell'I.N.P.S., questa Divisione continua a compilare i modelli per il trattamento di fine servizio (mod. PL1) secondo le modalità attualmente in uso e, quindi, senza alcuna modifica od onere aggiuntivo per il dipendente.

3. Estensione del sistema contributivo.

Come è noto, l'articolo 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, introduce, per tutte le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, il calcolo delle stesse secondo il sistema contributivo (c.d. contributivo pro-rata).

Tale sistema viene esteso anche a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno di 18 anni e che avrebbero dovuto vedersi liquidata una pensione esclusivamente secondo il sistema retributivo. Pertanto, anche per questi dipendenti la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene calcolata secondo il sistema contributivo.

Con il sistema contribuito la quota di pensione aumenta all'aumentare dell'età in quanto a più elevati limiti di età corrispondono coefficienti di trasformazione più elevati.

A tal fine si rammenta che il calcolo della pensione con il sistema contributivo è basato sul c.d. montante contributivo, ossia sull'ammontante dei contributi versati (più guadagni e più accumuli), rivalutati durante tutta la vita lavorativa al tasso di crescita del P.I.L. e rapportati ad un coefficiente detto di trasformazione, legato all'età del pensionamento.

Si segnala, infine, che tali coefficienti di trasformazione sono stati recentemente rideterminati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 maggio 2012, recante la "revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2012).

4. Beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore).


A decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti di tutto il personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, la pensione viene calcolata tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore), ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicata per l'aliquota di computo del 33 per cento.

Nello specifico si informa che la Divisione 15[^], nei casi di cessazione dal servizio per limiti di età, comunica già alle competenti sedi dell'I.N.P.S. che la base imponibile da prendere in considerazione, ai fini della maggiorazione in esame, è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata e che tale base imponibile deve comprendere anche il trattamento accessorio per la parte eccedente la maggiorazione del 18 per cento, con l'esclusione del beneficio dei sei scatti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997.

5. Aggiornamento dello schema riepilogativo e coordinato dei requisiti richiesti per il diritto e l'accesso alla pensione.

Ad integrazione della diramazione generale prot. n. 992/V del 1° agosto 2011 con cui questa Divisione ha illustrato in modo schematico il quadro normativo in tema di collocamento a riposo del personale forestale, come delineato dalle recenti leggi di stabilizzazione finanziaria del 2010 (vedi circolare Div. 15[^] prot. n. 27431 del 17/11/2010) e del 2011 (vedi circolare Div. 15[^] prot. n. 963/V del 26/7/2011), tenuto conto del messaggio n. 545/2013 dell'I.N.P.S. in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento (vedi circolare Div. 15[^] prot. n. 37/V del 16/1/2013), considerata la rilevanza della questione in argomento e al fine di illustrare, in maniera chiara e semplice, la complessa e articolata materia previdenziale, si espone, allegato alla presente, uno schema riepilogativo e aggiornato dei nuovi requisiti richiesti per il diritto alla pensione e al conseguente accesso al trattamento pensionistico.

**IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare PATRONE**



<i>Tipologia di pensione</i>	<i>Decorrenza</i>	<i>Requisiti anagrafici e/o contributivi utili per il diritto alla pensione.</i>	<i>Accesso al trattamento pensionistico (differimento)</i>
<p>PENSIONE DI VECCHIAIA (per limite di età)</p> <p>per il personale appartenente ai ruoli agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori del C.F.S.</p>	<p>dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015</p>	<p>60 anni età</p> <p>per il dipendente che al compimento di detto limite di età abbia già maturato i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità</p> <hr/> <p>60 anni e 3 mesi di età</p> <p>per il dipendente che al compimento dei 60 anni di età non abbia ancora maturato i requisiti prescritti per la pensione di anzianità</p>	<p>+ 12 mesi di finestra mobile</p> <p><u>Note 1 e 2</u></p>
<p>PENSIONE DI VECCHIAIA (per limite di età)</p> <p>per il personale appartenente ai ruoli operatori, collaboratori, revisori, periti, funzionari direttivi e dirigenti del C.F.S.</p>	<p>dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015</p>	<p>65 anni età</p> <p>per il dipendente che al compimento di detto limite di età abbia già maturato i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità</p> <hr/> <p>65 anni e 3 mesi di età</p> <p>per il dipendente che al compimento dei 65 anni di età non abbia ancora maturato i requisiti prescritti per la pensione di anzianità</p>	<p>+ 12 mesi di finestra mobile</p> <p><u>Note 1 e 2</u></p>

Nota 1 Nel caso in cui i requisiti stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, la finestra mobile di dodici mesi decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di anzianità.

Nota 2 Rimangono esclusi dall'applicazione della finestra mobile e accedono al trattamento pensionistico secondo le previgenti modalità coloro che al 31 dicembre 2010 abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Tipologia di pensione	Decorrenza	Requisiti anagrafici e/o contributivi utili per il diritto alla pensione.	Accesso al trattamento pensionistico (differimento)
PENSIONE DI ANZIANITA' per tutto il personale del C.F.S. <i>prima ipotesi: età anagrafica + anzianità contributiva.</i>	dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	57 anni e 3 mesi di età + 35 anni di anzianità contributiva	+ 12 mesi di finestra mobile <u>Note 1 e 2</u>
PENSIONE DI ANZIANITA' per tutto il personale del C.F.S. <i>seconda ipotesi: solo anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica.</i>	dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva	+ 14 mesi di differimento (12 mesi di finestra mobile + 2 mesi di ulteriore posticipo) + 15 mesi di differimento (12 mesi di finestra mobile + 3 mesi di ulteriore posticipo) <u>Note 1, 2 e 3</u>
PENSIONE DI ANZIANITA' per tutto il personale del C.F.S. <i>terza ipotesi residuale: età anagrafica + massima anzianità contributiva.</i>	dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	53 anni e 3 mesi di età + massima anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile	+ 12 mesi di finestra mobile <u>Note 1, 2 e 4</u>

Nota 1 Nel caso in cui i requisiti stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, la finestra mobile di dodici mesi decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il diritto alla pensione di anzianità.

Nota 2 Rimangono esclusi dall'applicazione della finestra mobile e accedono al trattamento pensionistico secondo le previgenti modalità coloro che al 31 dicembre 2010 abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Nota 3 Rimangono esclusi dall'ulteriore differimento (+ 2 mesi di posticipo, + 3 mesi di posticipo) coloro i quali abbiano maturato il requisito contributivo dei 40 anni entro il 31 dicembre 2011.

Nota 4 Il requisito della massima anzianità contributiva pari all'80% della base pensionabile deve sussistere alla data del 31-12-2011 e corrisponde a quasi 38 anni di servizio utile per il personale dei ruoli agente, assistente, sovrintendente e ispettore e a 40 anni di servizio per tutto il restante personale.